



STATUTO dell'Associazione GRIMED

Art. 1 - Denominazione

E' costituita l'Associazione **Gruppo di Ricerca Matematica e Difficoltà, siglabile GRIMED.**

Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia. L'Associazione non ha scopi di lucro.

Art. 2 - Sede

L'Associazione ha sede in TORINO, corso Vittorio Emanuele II°, n° 158, cap 10138

Art. 3 - Scopo

L'Associazione ha per scopo la ricerca sulle difficoltà di insegnamento e di apprendimento della matematica e sulla formazione degli insegnanti in materia, nonché la divulgazione dei risultati ottenuti e la promozione di iniziative in merito.

Per il raggiungimento del proprio scopo l'Associazione potrà:

- Promuovere e svolgere attività di ricerca sull' insegnamento/apprendimento della matematica, con particolare riguardo ad allievi con disabilità o con difficoltà di apprendimento variamente intese, nonché diffondere i risultati della ricerca stessa.
- Realizzare attività di formazione rivolte ad insegnanti, genitori ed educatori sui temi precedenti, avvalendosi della collaborazione di esperti nei diversi settori d'interesse, con la possibilità di assegnare borse di studio.
- Organizzare e/o promuovere dibattiti, tavole rotonde, convegni, seminari, studi, itinerari culturali, pubblicazioni, e quant'altro si renda opportuno per la promozione e lo studio delle problematiche del disagio e dell'integrazione scolastica, in particolare nell'insegnamento/apprendimento della matematica.
- Promuovere e/o pubblicare (pubblicazione cartacea o per mezzo elettronico) bollettini, riviste, periodici; gestire caselle di posta elettronica e siti web (in proprio o in collaborazione) sulle tematiche delle difficoltà di apprendimento, disagio ed integrazione, con particolare riguardo alla matematica.
- Sensibilizzare, con qualsiasi manifestazione e con ogni mezzo di informazione, l'opinione pubblica e gli Enti pubblici nazionali, regionali e locali, sulle questioni riguardanti l' insegnamento/apprendimento della matematica, con particolare riguardo ad allievi con disabilità o con difficoltà di apprendimento variamente intese.
- Realizzare ogni altra attività utile al raggiungimento degli scopi sociali.

L'Associazione potrà partecipare quale socio a circoli, enti e/o associazioni aventi scopi analoghi.

Art. 4 - Durata

La durata dell'Associazione è stabilita dalla data dell'Atto Costitutivo **fino al 31 dicembre 2020** e potrà essere prorogata dall'Assemblea dei Soci.

Art. 5 - Soci

Possono essere soci cittadini italiani o stranieri che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, nonché società ed enti pubblici e privati italiani e stranieri che condividano le finalità dell'Associazione.

I soci si distinguono in:

soci fondatori, soci ordinari, soci onorari.

Sono soci fondatori tutti coloro che abbiano partecipato alla costituzione dell'Associazione.

Sono soci ordinari tutti coloro che chiedono di aderire all'Associazione, versano la quota sociale e la cui adesione è accettata dal Consiglio Direttivo.

Sono soci onorari coloro che, avendo acquisito particolari meriti legati alle finalità dell'Associazione, sono considerati tali dal Consiglio Direttivo.

Ogni anno il Consiglio Direttivo stabilisce la quota annuale e le modalità e i tempi di versamento della stessa; la quota può essere diversificata per le diverse categorie di soci e può essere gratuita per i soci onorari.

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie e quanto disposto dal regolamento dell'Associazione, se esistente.

I soci hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti, dei Programmi e Bilanci e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. Il voto può avvenire in presenza o per corrispondenza.

La qualità di socio si perde per esclusione, per recesso e per mancato versamento della quota associativa annuale. Il recesso è consentito a qualsiasi socio, in qualsiasi momento, mediante presentazione o invio di lettera di recesso indirizzata al Presidente o al Segretario, i quali ne daranno comunicazione al Consiglio Direttivo. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che con il proprio comportamento vada contro gli scopi dell'Associazione o contro le delibere degli organi competenti.

L'esclusione è automatica e comporta l'immediata cancellazione dal libro dei soci qualora un socio non sia in regola con il versamento della quota associativa.

Le quote associative non sono né trasmissibili né rivalutabili. I soci receduti, deceduti o esclusi non hanno diritto ad alcun rimborso in relazione ad eventuali quote versate.

Art. 6 - Patrimonio sociale e mezzi finanziari.

L'Associazione trae i mezzi per finanziare la propria attività:

- a) dalle quote associative;
- b) da donazioni, elargizioni, lasciti, contributi di persone, società, enti pubblici e privati italiani e stranieri;
- c) da proventi derivanti dallo svolgimento dell'attività istituzionale;

- d) da corrispettivi specifici derivanti dall'attività svolta nei confronti dei soci;
- e) da attività commerciali marginali, realizzate esclusivamente nel perseguimento dello scopo associativo.

Art. 7 - Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea dei Soci
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente del Consiglio Direttivo;

Il Presidente e i Consiglieri hanno diritto al rimborso delle spese durante lo svolgimento delle loro funzioni. Tuttavia, il Comitato Direttivo può attribuire emolumenti a persone che ricoprono particolari incarichi. Il Consiglio Direttivo può attribuire rimborsi o emolumenti a persone (anche ai membri del Consiglio Direttivo) per l'espletamento di particolari incarichi.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

Art. 8 - Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione. Hanno diritto a partecipare all'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, tutti i soci.

L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno dal Consiglio Direttivo entro il 30 aprile per l'approvazione del Rendiconto Economico e Finanziario, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali e per la presentazione del bilancio preventivo dell'anno in corso.

L'Assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:

- a) Per decisione del Consiglio Direttivo;
- b) Su richiesta indirizzata al Presidente del Consiglio Direttivo, da almeno un terzo dei soci.

L'Assemblea, sia in sede ordinaria che straordinaria, viene convocata mediante avviso per posta ordinaria, posta elettronica o fax contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo di convocazione, almeno 10 giorni prima del giorno fissato per l'adunanza.

Il socio nella domanda di associazione indicherà il numero di fax e l'indirizzo e-mail cui inviare l'avviso di comunicazione. Sarà sua cura comunicare al Consiglio Direttivo dell'Associazione l'eventuale modifica degli stessi.

Nel caso in cui l'Associazione pubblichi un bollettino periodico di informazione, anche in formato telematico, l'Assemblea potrà essere convocata, nei medesimi termini, sul bollettino stesso, purché lo stesso sia destinato a tutti i soci.

Inoltre, in alternativa alle precedenti modalità di convocazione, l'assemblea può essere convocata mediante pubblicazione dell'avviso almeno 15 giorni prima del giorno fissato per l'adunanza, su sito web il cui indirizzo sia stampato sul modulo di richiesta di adesione all'Associazione e comunicato ai soci in caso di variazione.



In caso di particolare urgenza l'Assemblea può essere convocata mediante l'invio di telegramma o fax entro il terzo giorno precedente l'adunanza. L'Assemblea potrà essere convocata fuori dalla sede sociale, purché in Italia. Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa. I soci possono farsi rappresentare esclusivamente da altri soci attraverso delega scritta: è vietato il cumulo delle deleghe. Ogni socio può rappresentare al massimo un altro socio. L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano; su decisione del Presidente e per argomenti di particolare importanza la votazione può essere fatta a scrutinio segreto ed, in tal caso, il Presidente può scegliere tra i presenti due scrutatori. Lo scrutinio segreto è obbligatorio nei casi previsti dalla legge.

Nel caso in cui il voto sia espresso per corrispondenza:

- l'avviso di convocazione deve precisare che è possibile esprimere voto per corrispondenza, precisandone tempi e modalità;
- all'avviso di convocazione devono essere allegati tutti i documenti su cui il socio è chiamato a deliberare;
- l'esito della votazione deve essere comunicato con tempismo a tutti i soci, con le stesse modalità previste per la convocazione dell'assemblea.

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

In sede ordinaria:

- a) Discutere e deliberare sui rendiconti economico e finanziari e sui bilanci preventivi.
- b) Eleggere i membri del Consiglio Direttivo, nel numero deciso dall'Assemblea stessa entro i limiti previsti dal successivo articolo 9;
- c) Deliberare sui programmi generali dell'Associazione;
- d) Deliberare sul trasferimento di sede dell'Associazione all'interno del Comune.
- e) Deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

In sede straordinaria:

- a) Deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;
- b) Deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
- c) Deliberare sul trasferimento di sede dell'Associazione in altro Comune;
- d) Deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo. In sua mancanza l'Assemblea nomina il proprio Presidente. Il Presidente dell'Assemblea, in mancanza del Segretario dell'Associazione, nomina un segretario dell'Assemblea. Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea. Delle riunioni dell'Assemblea si redige un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. Le

Assemblee, sia in sede ordinaria che straordinaria, sono validamente costituite in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti, salvo nei casi specifici previsti dalla legge.

Le deliberazioni sono approvate con la metà più uno dei voti comunque espressi. Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti i soci, anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

Per la modifica dell'oggetto sociale è necessaria la partecipazione, in proprio o per delega, di tutti i soci e il voto favorevole dei 4/5.

Art. 9 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto **da tre a nove membri** nominati dall'Assemblea dei soci tra i soci dell'Associazione. Il Consiglio dura in carica per tre esercizi sociali e comunque fino all'Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

Al termine del mandato i membri del Consiglio possono essere rinominati. Se un membro decade o si dimette, lo stesso può essere sostituito dal Consiglio Direttivo attraverso cooptazione.

Nel caso in cui decada la maggioranza del Consiglio, tutto il Consiglio si intende decaduto e i Consiglieri rimasti devono senza indugio convocare l'assemblea dei soci per la nomina di nuovo Consiglio.

Il Consiglio Direttivo è investito dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. In particolare, ha il compito di:

- a) Deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità secondo le direttive dell'Assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
- b) Predisporre i bilanci preventivi ed i rendiconti economici e finanziari;
- c) Deliberare l'accettazione delle domande di ammissione dei nuovi soci e fissare le quote associative, i tempi e le modalità di versamento delle stesse, nonché le eventuali penali in caso di ritardato versamento;
- d) Deliberare sull'esclusione dei soci;
- e) Deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private, designando i rappresentanti da scegliere tra i soci.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e preventivo e all'ammontare della quota associativa. Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate con le stesse modalità previste per l'Assemblea dei soci almeno dieci giorni prima della riunione. In caso di particolare urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato per

telegramma o fax almeno due giorni prima della riunione. In caso di presenza di tutti i suoi membri, il Consiglio Direttivo si ritiene comunque validamente convocato. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri. Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, da persona dallo stesso delegata. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti, per alzata di mano, salvo i casi previsti dalla legge. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 10 - Il Presidente dell'Associazione

Il Presidente dell'Associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo. Il Presidente dell'Associazione dirige l'Associazione con l'utilizzo dei poteri e delle attribuzioni conferitigli dal Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza legale della stessa di fronte a terzi ed in giudizio per tutte le operazioni occorrenti al funzionamento dell'Associazione secondo il proprio scopo statutario ed ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi. Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Il Presidente potrà assumere decisioni d'urgenza da ratificarsi da parte del Consiglio Direttivo.

Il Presidente può nominare un Vice Presidente dell'Associazione, il quale lo sostituisca in caso di sua assenza o impedimento per qualsiasi causa.

Art. 11 - Esercizio sociale e Rendiconto Economico e Finanziario

L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 31 marzo successivo alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo provvede alla compilazione del Rendiconto Economico e Finanziario che dovrà essere approvato dall'Assemblea dei soci entro il 30 aprile, salvo quanto previsto dalla legge.

Art. 12 - Disposizioni generali

E' fatto espresso divieto di distribuire utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge ed i principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Art. 13 - Scioglimento

L'eventuale scioglimento dell'Associazione prima dei termini statutari dovrà essere deliberato da una riunione straordinaria dell'Assemblea dei Soci, che provvederà a dichiarare la messa in liquidazione dell'Associazione e nominerà uno o più liquidatori.



In caso di scioglimento per qualunque causa, l'Assemblea dei Soci delibererà la devoluzione del patrimonio sociale ad altra Associazione con finalità analoghe o ad un'opera culturale attinente al proprio scopo, o ad altri fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Art. 14 - Regolamento interno

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo e da approvarsi dall'Assemblea dei Soci.

Art. 15 - Norme finali

Per quanto non espressamente indicato, si applicano le norme di legge in materia di associazioni senza fini di lucro.

IL PRESIDENTE
PROF. BRUNETTO PIOCHI

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Brunetto Piochi', written over the printed name.